Conto corrente con la Posta | Anno 76° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 7 novembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935-XIII, n. 1865.
Imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi della Marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1784, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2456;
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di disciplinare l'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi della Marina mercantile, in modo da consentire l'imbarco stesso, a scopo di istruzione professionale, anche soltanto ad ufficiali di un determinato Corpo;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina e del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per migliorare l'istruzione professionale degli ufficiali di vascello, del Genio navale e delle Capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, i Ministri per la marina e per le comunicazioni potranno far imbarcare sui piroscafi delle linee sovvenzionate, sui transatlantici e sulle navi da carico, esercenti linee regolari, quando dette navi appartengano ad armatori nazionali, ufficiali inferiori di vascello, del Genio navale o delle Capitanerie di porto con un ufficiale superiore capo gruppo. Tale ufficiale capo gruppo sarà di vascello se il gruppo di ufficiali imbarcati è composto esclusivamente di ufficiali di vascello o misto di ufficiali dei tre Corpi anzidetti, sarà ufficiale superiore del Genio navale o delle Capitanerie di porto, se il gruppo di ufficiali imbarcato è composto esclusivamente di ufficiali dell'uno o dell'altro Corpo.

Art. 2. — Per ciascun ufficiale la durata complessiva dell'imbarco sulle predette navi mercantili non eccederà normalmente i sei mesi.

L'imbarco sarà a tutti gli effetti considerato come compiuto su Regie navi in armamento.

Art. 3. — Per ogni piroscafo il numero degli ufficiali imbarcati come all'art. 1 non potrà essere superiore a sei, compreso il capo gruppo.

Essi non stipuleranno il contratto di arruolamento, ma verranno inscritti nel ruolo di equipaggio ed a tutti gli effetti delle leggi vigenti saranno considerati come appartenenti all'equipaggio della nave in soprannumero al ruolo dello Stato Maggiore di essa.

Tuttavia non verranno applicate ai medesimi ed ai loro aventi causa le norme di natura economica riflettenti paghe, malattie, cure, rimpatri, perdite di corredi, assicurazioni, ecc., contemplate nel titolo III, libro II, del Codice di commercio, e neppure le norme sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e quelle sulla iscrizione alla Cassa invalidi.

Art. 4. — Gli ufficiali di vascello presteranno durante la navigazione servizio di guardia, coadiuvando gli ufficiali di bordo, parteciperanno insieme a questi ai calcoli nautici e prenderanno parte, alla immediata dipendenza del comandante, alle manovre di en-

trata e di uscita dai porti; in porto coadiuveranno gli ufficiali incaricati del movimento del carico.

Gli ufficiali del Genio navale coadiuveranno gli ufficiali macchinisti nel servizio di guardia in macchina ed in porto assisteranno a quei lavori di smontaggio e rettifica dell'apparato motore e degli apparati ausiliari ai quali il direttore di macchina crederà utile farli assistere per loro istruzione.

Gli ufficiali inferiori delle Capitanerie di porto assisteranno gli ufficiali di bordo nel servizio di guardia in navigazione, partecipando alle osservazioni nautiche ed alla risoluzione grafica dei problemi di navigazione; assisteranno alle manovre di entrata ed uscita dai porti; coadiuveranno gli ufficiali incaricati del movimento del carico e della vigilanza sui servizi di bordo; studieranno la organizzazione dei servizi stessi, e, in quanto possibile, l'ordinamento ed il traffico dei porti principali visitati, raccogliendo documentazioni e notizie.

Il capo gruppo, d'accordo col comandante, regolerà il servizio e le franchigie degli ufficiali del gruppo e potrà concedere loro brevi licenze durante le permanenze all'estero per compiere gite a scopo di istruzione.

Art. 5. — Agli ufficiali capi gruppo ed agli ufficiali componenti il gruppo, oltre il trattamento mensa dovuto agli ufficiali della Marina mercantile imbarcati sullo stesso piroscafo, spetta il soprassoldo giornaliero, rispettivamente di L. 16 lorde e di L. 14 lorde soggette alla doppia riduzione del 12 per cento ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038. Nessun altro assegno speciale è loro dovuto.

Gli stipendi e loro accessori ed il soprassoldo di cui al comma precedente sono corrisposti in valuta nazionale cartacea senza aumento a titolo di cambio.

Le spese di cui al primo comma del presente articolo graveranno sul bilancio del Ministero della marina, per la parte relativa agli ufficiali di vascello e del Genio navale, e su quello del Ministero delle comunicazioni per la parte relativa agli ufficiali delle Capitanerie di porto.

Art. 6. — Il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1784, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2456, è abrogato.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 7. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935-XIII, n. 1866.

Aggiornamento del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-V, n. 100;

Veduto il testo unico delle leggi e norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione approvato col R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato col R. decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I poteri e le funzioni inerenti al governo dell'insegnamento elementare, spettano esclusivamente al Ministro per l'educazione nazionale.

Sono abrogate le disposizioni del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e del regolamento 26 aprile 1928-VI, n. 1297, nonchè tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari che attribuiscono taluno dei poteri e delle funzioni suddette ai provveditori agli studi o ad altre autorità scolastiche.

Art. 2. — Il Ministro può, con suo decreto, delegare ai provveditori agli studi o ad altre autorità scolastiche taluno dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo precedente. Egli può in ogni momento sostituirsi alle autorità delegate.

I provvedimenti emanati in forza della delega sono presi in nome del Ministro, il quale può modificarli od annullarli.

Art. 3. — I concorsi magistrali, generali e speciali e per titoli, per i ruoli di ogni categoria, sono indetti ogni biennio dal Ministro.

Il Ministro stesso assegna un unico tema per l'esame scritto dei concorsi di ciascuna categoria.

Per l'apertura dei concorsi generali debbono osservarsi, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto del Capo del Governo, in data 16 giugno 1932-X, per l'espletamento di concorsi di ammissione negli impieghi statali.

Art. 4. — I trasferimenti degli insegnanti elementari sono disposti nell'interesse della Scuola, a giudizio insindacabile del Ministro.

È consentito tuttavia agli insegnanti di manifestare i loro desideri per i trasferimenti, nei modi che saranno stabiliti con ordinanza del Ministro.

Art. 5. — Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nei riguardi dell'assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi.

Art. 6. — Il Consiglio di disciplina presso ciascun Provveditorato agli studi è composto dal provveditore agli studi che lo presiede e di quattro membri, nominati dal Ministro.

I membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Contro le deliberazioni del Consiglio di disciplina è ammesso ricorso al Ministro.

Il Ministro può, anche di sua iniziativa, modificare o annullare le deliberazioni del Consiglio di disciplina.

Sono abrogati l'art. 4 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e l'art. 7 del R. decreto 27 agosto 1932-X, n. 1127.

Art. 7. — Gli insegnanti delle scuole rurali gestite dall'Opera nazionale Balilla e dall'Opera nazionale Italia Redenta sono assunti, in seguito a concorsi per titoli e per esami, indetti da ciascuno degli Enti, per un numero determinato di posti.

I bandi di concorso sono sottoposti all'approvazione del Ministro, il quale nomina le Commissioni giudicatrici, composte di tre membri. Le spese dei concorsi sono a carico degli Enti.

La nomina degli insegnanti deve essere fatta secondo l'ordine della graduatoria, nei limiti dei posti messi a concorso.

La nomina acquista carattere di stabilità dopo un triennio di prova favorevole.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, saranno stabilite le modalità ed i programmi degli esami e le norme per la valutazione dei titoli.

Art. 8. — Gli insegnanti delle Scuole rurali i quali, nominati in seguito a concorso abbiano prestato cinque anni di servizio qualificato almeno buono, possono, in seguito ad ispezione, essere assunti col grado di ordinari nei ruoli di quinta categoria delle Scuole di Stato. Ad essi può essere riservato fino ad un decimo dei posti che si rendono annualmente vacanti.

La stessa disposizione si applica anche nei riguardi degli insegnanti presentemente in servizio nelle Scuole rurali, ancorchè assunti senza concorso, fermo in ogni caso il limite di posti fissati nel comma precedente.

Art. 9. — Il Ministro stabilisce, con suo decreto, di concerto col Ministro per le finanze, le norme per il funzionamento didattico ed amministrativo degli Enti delegati alla gestione delle scuole rurali e determina, sulla somma assegnata per ciascuna Scuola, la misura delle retribuzioni mensili da corrispondersi agli insegnanti.

Art. 10. — È soppresso il Consiglio scolastico istituito presso ogni Provveditorato agli studi con l'art. 1 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577.

È pure soppressa la Commissione dei ricorsi degli insegnanti elementari.

Sono abrogati gli articoli 2, 3, 164 (terzo comma) del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577, il n. 6 dell'art. 1 e l'art. 33 del R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1735, modificato con R. decreto 8 marzo 1934-XII, n. 501.

Art. 11. — In deroga al disposto dell'art. 25 capoverso del R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, possono partecipare ai concorsi per titoli indetti per l'anno scolastico 1935-36 coloro che alla data del bando non abbiano compiuto il 51° anno di età.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 365, foglio 133. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935-XIII, n. 1867.
Regificazione di Scuole e Istituti di istruzione media tecnica, pareggiati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-IV, n. 1084;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto 21 marzo 1935-XIII, n. 118;
Veduta la legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Riconosciuta la necessità urgente di provvedere per l'anno scolastico 1935-1936 alla regificazione di scuole e istituti d'istruzione media tecnica;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII:
sono convertiti in Regi istituti tecnici commerciali a indirizzo amministrativo: gli Istituti tecnici commerciali a indirizzo amministrativo pareggiati di Barletta, Milano « Schiaparelli » e Taranto;
è convertito in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile: l'Istituto tecnico commerciale mercantile pareggiato di Benevento;
sono convertiti in Regi istituti tecnici commerciali e per geometri gli Istituti tecnici commerciali e per geometri pareggiati di Campobasso, Lucca e Treviso;
sono convertite in Regie scuole tecniche a indirizzo commerciale: le scuole tecniche a indirizzo commerciale pareggiate di Catania e Montecatini-Terme;
sono convertiti in Regi istituti tecnici inferiori isolati: gli Istituti tecnici inferiori isolati pareggiati di Fiorenzuola d'Arda, Massa, Portici e Tolmezzo.
Le regificazioni predette avranno luogo con le modalità di cui all'art. 22 e cogli effetti di cui agli articoli 1 e 3 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

Art. 2. — Per l'assunzione nei ruoli governativi del personale direttivo, insegnante, amministrativo, tecnico e di servizio delle predette scuole e istituti d'istruzione media tecnica, si applicano le disposizioni dei Regi decreti 28 maggio 1925-III, n. 1190, 6 giugno 1925-III, n. 1084, 15 maggio 1930-VIII, n. 740, e della legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955, qualora, per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico e di servizio, esso non sia a carico degli Enti locali; o non sia stato assunto a norma del 1° comma dell'art. 44 della citata legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

Art. 3. — Il presente decreto che andrà in vigore a decorrere dal 16 settembre 1935, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro per l'educazione nazionale proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 365, foglio 131. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935-XIII, n. 1868.
Proroga del termine di costruzione di case popolari ed economiche agli effetti della concessione del contributo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253, che approva il testo unico delle leggi sulle case popolari ed economiche e sull'industria edilizia, e le successive disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica;
Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;
Visto l'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263;
Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1548, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente provvedimenti per le nuove costruzioni;
Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 10, convertito nella legge 9 giugno 1930, n. 782;
Ritenuta la necessità di prorogare al 31 dicembre 1936 il termine di costruzione fissato al 31 dicembre 1935 dall'art. 5 del cennato R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 10;
Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere al riguardo;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il termine di costruzione fissato dall'art. 5 del R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1936 agli effetti sia della concessione del contributo per case popolari ed economiche, sia dell'applicazione, anche per quanto concerne le agevolazioni tributarie, del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, e successive modifiche.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 8. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 ottobre 1935-XIII, n. 1869.
Inscrizione nel quadro del Regio naviglio di due navi da battaglia in costruzione coi nomi di « Vittorio Veneto » e « Littorio ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Le due navi da battaglia di 35.560 tonnellate di dislocamento base, in costruzione una presso la Ditta Cantieri riuniti dell'Adriatico (Cantiere di Trieste) e una presso la Società anonima Ansaldo (Cantiere di Genova-Sestri) sono inscritte nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo il nome rispettivamente di « Vittorio Veneto » e « Littorio ».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 365, foglio 130. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935-XIII, n. 1870.
Attribuzioni del Capo e del Sottocapo di Stato Maggiore della Regia marina.

N. 1870. R. decreto-legge 26 settembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, vengono stabilite le attribuzioni del Capo e del Sottocapo di Stato Maggiore della Regia marina.
Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. 1871.
Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad accettare un legato.

N. 1871. R. decreto 26 settembre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Regia università di Bologna, viene autorizzata ad accettare il legato di un cronometro da marina Barrand, disposto in suo favore dal dottor Luciano Toschi.
Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. 1872.

Autorizzazione al Regio istituto superiore d'ingegneria di Genova ad accettare un legato.

N. 1872. R. decreto 26 settembre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, il Regio istituto superiore d'ingegneria di Genova, viene autorizzato ad acaccettare il legato di L. 20.000 in oro o valuta equivalente, disposto in suo favore dal comm. ing. Umberto Ferri, per l'istituzione di un premio, da conferirsi ogni anno al laureando più meritevole.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1935 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 23 agosto 1935-XIII, n. 1873.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio di Veroli.

N. 1873. R. decreto 23 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio ginnasio di Veroli, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1935 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 18 gennaio 1934-XII.

Radiazione del corso d'acqua « Roia della Mainizza » dall'elenco delle acque pubbliche nella provincia di Gorizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 dicembre 1929, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre successivo al reg. 19 Lavori pubblici, foglio n. 246, col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Gorizia, al cui numero 1068 è inscritto il corso d'acqua Roia della Mainizza;

Vista la sentenza 21 dicembre 1932-11 gennaio 1933 del Tribunale delle acque pubbliche di Venezia, che pronunziandosi sul ricorso, 10 dicembre 1933 promosso davanti al Tribunale medesimo dal signor Mantini Rodilio ed altri, pur riconoscendo essere pubblica l'acqua scorrente nella Roia della Mainizza, siccome derivata dal fiume Isonzo, ha dichiarato non doversi comprendere la detta Roia nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Gorizia, essendo essa un canale di derivazione di pertinenza privata;

Vista la nota 21 ottobre 1933, n. 16457-32101, della Avvocatura generale dello Stato, che rileva l'opportunità di non insistere nel gravame proposto avverso detta sentenza davanti al Tribunale superiore delle acque;

Ritenuto che si rende necessario provvedere alla radiazione della Roia della Mainizza dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Gorizia;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2595, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il corso d'acqua « Roia della Mainizza » già inscritto al n. 1068 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Gorizia, approvato col R. decreto 9 dicembre 1929, è radiato dall'elenco stesso.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1935 - *Annoo XIII*
Registro n. 14, *Lavori pubblici, foglio n.* 125.

(4540)

REGIO DECRETO 28 ottobre 1935-XIII.

Nomina dell'on. avv. prof. Bruno Biagi a presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Con effetto dal 1° novembre 1935-XIV l'on. avv. prof. Bruno Biagi, deputato al Parlamento, è nominato presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Registro 1 *Corporazioni, foglio* 383 — PICCONI.

(4596)

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII.

Scioglimento e messa in liquidazione della Cassa agraria di prestiti di Lanciano (Chieti).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 21 e 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che per la Cassa agraria di prestiti di Lanciano (Chieti) si verificano le condizioni previste dalla lettera *B* del n. 10 dell'articolo unico della legge 25 gennaio 1934, n. 186, e cioè la perdita del patrimonio sociale e in dipendenza della perdita anzidetta, l'impossibilità di raggiungere gli scopi sociali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La Cassa agraria di prestiti di Lanciano (Chieti) Società cooperativa in nome collettivo, è sciolta ed è posta in liquidazione; ed il sig. Guido Miniucchi è nominato liquidatore della Cassa stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1935 - *Anno XIII*
Registro 27 *Ministero agricoltura e foreste, foglio* 329 — BETTAZZI.

(4597)

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII.

Scioglimento e messa in liquidazione della Cassa rurale « Maria Santissima degli Infermi » di Raffadali (Agrigento).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 21 e 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che per la Cassa rurale « Maria Santissima degli Infermi » di Raffadali (Agrigento) si verificano le condizioni previste dalla lettera *B* del n. 10 dell'articolo unico della legge 25 gennaio 1934, n. 156, cioè la perdita del patrimonio sociale e l'impossibilità da parte della Cassa stessa, e in dipendenza della perdita anzidetta, di raggiungere gli scopi sociali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La Cassa rurale « Maria Santissima degli Infermi » di Raffadali (Agrigento) Società cooperativa in nome collettivo, è sciolta ed è posta in liquidazione; ed il sig. avv. Domenico D'Alessandro è nominato liquidatore della Cassa stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1935 - *Anno XIII*
Registro 27 *Ministero agricoltura e foreste* — BETTAZZI.

(4598)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1935-XIII.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile sito in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto il contratto stipulato il 23 agosto 1935-XIII in Vicenza a rogito del dott. Alessandro Novello, notaio ivi residente, atto col quale il signor Paoletto Giuseppe fu Michele ha venduto all'Opera nazionale Balilla, per il prezzo di L. 32.500, un appezzamento di terreno sito nel comune di Vicenza in località Ponte delle Barche, distinto in catasto al foglio VII mappale 145-*c* (sub *c*) sezione *A* della superficie complessiva di are 2 e centiare 45;
Considerato che l'acquisto è stato fatto per provvedere alla costruzione della Casa del Balilla;
Veduta la deliberazione n. 51 in data 24 settembre 1935-XIII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto a titolo oneroso dell'immobile di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1935 - Anno XIII

(4550) *Il Ministro*: DE VECCHI DI VAL CISMON.

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1935-XIII.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di alcuni immobili siti in Venezia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto in data 3 novembre 1934-XIII, stipulato in Venezia a rogito del dott. Antonio Candiani di Carlo, notaio ivi residente, atto col quale il comm. Odone Parmeggiani ha donato all'Opera nazionale Balilla uno stabile di nuova costruzione denominato « Casa del Balilla - Odone Parmeggiani » insistente sugli appezzamenti di terreno ai mappali n. 9 - 67-*a* del foglio 24 sezione Venezia, pervenuti all'Opera nazionale Balilla in forza del contratto in data 4 gennaio 1934 a rogito del notaio Antonio Candiani, approvato con decreto Ministeriale in data 25 gennaio 1935-XIII;
Veduto l'atto in data 30 ottobre 1934-XIII stipulato in Venezia a rogito del dott. Antonio Candiani di Carlo, notaio ivi residente, atto col quale il comune di Venezia ha donato all'Opera nazionale Balilla una porzione di area stradale che verrà distinta in catasto al foglio 24 mappale 9 e mezzo, sezione Venezia, della superficie di metri quadrati 490;
Veduta la deliberazione n. 40 in data 2 agosto 1935-XIII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione degli immobili di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1935 - Anno XIII

(4549) *Il Ministro*: DE VECCHI DI VAL CISMON.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 2 novembre 1935 ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1818, concernente liquidazione a stralcio delle quote inesigibili della esattoria del Governatorato di Roma, quinquennio 1923-1927.

(4607)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 17 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1935.

N. 12791, trascritto il 27 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Lanston Monotype Corporation, a Londra, alla The Monotype Corporation Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 273900 reg. gen.; con decorrenza dal 10 novembre 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti riguardanti le forme per la produzione di elementi tipografici ».

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 1° giugno 1931, registrato il 3 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3844, vol. 382, atti privati).

N. 12792, trascritto il 27 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Lanston Monotype Corporation Ltd., a Londra, alla The Monotype Corporation Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 268977, reg. gen.; con decorrenza dal 22 maggio 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti riguardanti le pompe per metallo fluido da usare con macchine tipografiche fonditrici di caratteri ».

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 1° giugno 1931, registrato il 3 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3844, vol. 382, atti privati).

N. 12793, trascritto il 27 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Lanston Monotype Corporation Ltd., a Londra, alla The Monotype Corporation Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 273390, reg. gen.; con decorrenza dal 24 ottobre 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti riguardanti macchine tipografiche e meccanismi analoghi per fondere caratteri ».

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 1° giugno 1931, registrato il 3 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3844, vol. 382, atti privati).

N. 12794, trascritto il 27 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Lanston Monotype Corporation Ltd., a Londra, alla The Monotype Corporation Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 270585 reg. gen.; con decorrenza dal 30 giugno 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti riguardanti la produzione di elementi o corpi tipografici ».

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 1° giugno 1931, registrato il 3 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3844, vol. 382, atti privati).

N. 12795, trascritto il 27 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Lanston Monotype Corporation, a Londra, alla The Monotype Corporation Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 272444 reg. gen.; con decorrenza dal 18 settembre 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti riguardanti il meccanismo di posizionamento e di bloccaggio delle matrici per macchine tipografiche o macchine fonditrici di caratteri ».

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 1° giugno 1931, registrato il 3 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3844, vol. 382, atti privati).

N. 12796, trascritto il 27 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Lanston Monotype Corporation Ltd., a Londra, alla The Monotype Corporation Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 272401 reg. gen.; con decorrenza dal 22 settembre 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei meccanismi di assetto delle matrici per la fusione di caratteri da stampa o per macchine tipografiche ».

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 1° giugno 1931, registrato il 3 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3844, vol. 382, atti privati).

N. 12797, trascritto il 27 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Lanston Monotype Corporation Ltd., a Londra, alla The Monotype Corporation Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 276199 reg. gen.; con decorrenza dal 31 gennaio 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti riguardanti macchine compositrici tipografiche ».

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 1° giugno 1931, registrato il 3 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3844, vol. 382, atti privati).

N. 12798, trascritto il 27 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Lanston Monotype Corporation Ltd., a Londra, alla The Monotype Corporation Ltd., a Londra, della

privativa industriale n. 276288 reg. gen.; con decorrenza dal 2 febbraio 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti riguardanti macchine tipografiche fonditrici e compositrici di caratteri ».

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 1° giugno 1931, registrato il 3 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3844, vol. 382, atti privati).

N. 12799, trascritto il 27 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Lanston Monotype Corporation Ltd., a Londra, alla The Monotype Corporation Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 277621 reg. gen.; con decorrenza dall'11 aprile 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti riguardanti macchine compositrici tipografiche ».

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 1° giugno 1931, registrato il 3 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3844, vol. 382, atti privati).

N. 12800, trascritto il 27 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Lanston Monotype Corporation Ltd., a Londra, alla The Monotype Corporation Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 278728 reg. gen.; con decorrenza dal 4 maggio 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti riguardanti macchine compositrici tipografiche ».

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 1° giugno 1931, registrato il 3 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3844, vol. 382, atti privati).

N. 12801, trascritto il 27 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Lanston Monotype Corporation Ltd., a Londra, alla The Monotype Corporation Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 289765 reg. gen.; con decorrenza dal 3 maggio 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti riguardanti un meccanismo misuratore di linee per macchine compositrici tipografiche ».

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 1° giugno 1931, registrato il 3 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3844, vol. 382, atti privati).

N. 12802, trascritto il 27 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Lanston Monotype Corporation Ltd., a Londra, alla The Monotype Corporation Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 292335 reg. gen.; con decorrenza dal 16 settembre 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti riguardanti macchine compositrici tipografiche ».

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 1° giugno 1931, registrato il 3 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3844, vol. 382, atti privati).

N. 12803, trascritto il 27 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Lanston Monotype Corporation Ltd., a Londra, alla The Monotype Corporation Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 291825 reg. gen.; con decorrenza dall'11 agosto 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti riguardanti macchine fonditrici di caratteri o macchine fonditrici e compositrici di caratteri ».

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 1° giugno 1931, registrato il 3 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3844, vol. 382, atti privati).

N. 12804, trascritto il 27 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Lanston Monotype Corporation Ltd., a Londra, alla The Monotype Corporation Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 297993, reg. gen.; con decorrenza dal 9 agosto 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti riguardanti meccanismi interlineatori per macchine compositrici di caratteri o per macchine fonditrici e compositrici di caratteri.

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 1° giugno 1931, registrato il 3 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3844, vol. 382, atti privati).

N. 12805, trascritto il 27 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Lanston Monotype Corporation Ltd., a Londra, alla The Monotype Corporation Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 288515 reg. gen.; con decorrenza dal 7 aprile 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei porta-matrici per macchine fonditrici di caratteri ».

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 1° giugno 1931, registrato il 3 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3844, vol. 382, atti privati).

N. 12806, trascritto il 27 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Lanston Monotype Corporation Ltd., a Londra, alla The Monotype Corporation Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 289546 reg. gen.; con decorrenza dal 23 maggio 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Caratteri da stampa perfezionati e matrici per produrli ».

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 1° giugno 1931, registrato il 3 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3844, vol. 382, atti privati).

N. 12807, trascritto il 27 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Lanston Monotype Corporation Ltd., a Londra, alla The Monotype Corporation Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 293855 reg. gen.; con decorrenza dal 18 settembre 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti riguardanti le forme tipografiche ».

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 1° giugno 1931, registrato il 3 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3844, vol. 382, atti privati).

N. 12808, trascritto il 30 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Lanston Monotype Corporation Ltd., a Londra, alla The Monotype Corporation Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 232818 reg. gen.; vol. 703, n. 178 reg. att.; con decorrenza dal 21 febbraio 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo per produrre pezzi accorciati per macchine fonditrici di caratteri separati ».

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 1° giugno 1931, registrato il 3 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3844, vol. 382, atti privati).

N. 12809, trascritto il 30 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Lanston Monotype Corporation Ltd., a Londra, alla The Monotype Corporation Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 232819 reg. gen.; vol. 694, n. 93, reg. att.; con decorrenza dal 21 febbraio 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo di comando per la spina di centramento di macchine Monotype ».

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 1° giugno 1931, registrato il 3 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3844, vol. 382, atti privati).

N. 12810, trascritto il 30 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Lanston Monotype Corporation Ltd., a Londra, alla The Monotype Corporation Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 232816 reg. gen.; vol. 694, n. 92 reg. att.; con decorrenza dal 21 febbraio 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo per produrre pezzi di separazione accorciati in macchine fonditrici di caratteri isolati ».

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 1° giugno 1931, registrato il 3 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3844, vol. 382, atti privati).

N. 12811, trascritto il 30 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Lanston Monotype Corporation Ltd., a Londra, alla The Monotype Corporation Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 232811 reg. gen.; vol. 694, n. 91 reg. att.; con decorrenza dal 22 ottobre 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo per regolare in posizione la lamina per la formazione di spazi nelle macchine fonditrici e compositrici di caratteri ».

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 1° giugno 1931, registrato il 3 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3844, vol. 382, atti privati).

N. 12812, trascritto il 30 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Lanston Monotype Corporation Ltd., a Londra, alla The Monotype Corporation Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 232842 reg. gen.; vol. 712, n. 132 reg. att.; con decorrenza dal 21 febbraio 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo misuratore di righe e indicatore per macchine perforatrici di strisce di registrazione ».

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 1° giugno 1931, registrato il 3 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3844, vol. 382, atti privati).

N. 12813, trascritto il 30 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Lanston Monotype Corporation Ltd., a Londra, alla The Monotype Corporation Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 232849 reg. gen.; vol. 703, n. 185 reg. att.; con decorrenza dal 22 febbraio 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Becco a gas per macchine fonditrici di caratteri da stampa ».

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 1° giugno 1931, registrato il 3 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3844, vol. 382, atti privati).

N. 12814, trascritto il 30 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Lanston Monotype Corporation Ltd., a Londra, alla The Monotype Corporation Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 232841 reg. gen.; vol. 694, n. 97 reg. att.; con decorrenza dal 21 febbraio 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Porta-caratteri per macchine fonditrici di caratteri ».

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 1° giugno 1931, registrato il 3 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3844, vol. 382, atti privati).

N. 12815, trascritto il 26 ottobre 1931.

Trasferimento totale da Usigli Bruno, a Milano, alla Soc. Anonima Istrumenti di misura C.G.S., a Milano, della privativa industriale n. 301909 reg. gen.; con decorrenza dal 24 settembre 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Sistema di appoggio inferiore per equipaggio mobile di contatori elettrici ».

(Atto di cessione dell'8 ottobre 1931, registrato il 12 ottobre 1931 all'ufficio demaniale di Monza, n. 893, vol. 149, atti privati).

N. 12816, trascritto il 6 ottobre 1931.

Trasferimento totale da Romati Cesare, a Torino, alla Ditta Armando Durio e C., a Torino, della privativa industriale n. 302023 reg. gen.; con decorrenza dal 16 febbraio 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Chiave a tubo formante serbatoio pei dadi ».

(Apporto come da atto di costituzione di società in accomandita semplice del 17 luglio 1931, registrato il 22 luglio 1931, all'ufficio demaniale di Lanzo Torinese, n. 44, atti pubblici).

N. 12817, trascritto il 6 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Illingworth Carbonization Company Ltd., a Manchester (Gran Bretagna), alla Società An. « Ricarbon », a Pozzolo Formigaro (Alessandria), della privativa industriale n. 282368 reg. gen.; con decorrenza dal 20 novembre 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti negli apparecchi per la carbonizzazione del carbone fossile e simili materiali ».

(Atto di cessione del 9 settembre 1931, registrato il 29 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 10713, vol. 518, atti privati).

N. 12818, trascritto il 6 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Illingworth Carbonization Company Ltd., a Manchester (Gran Bretagna), alla Società An. « Ricarbon », a Pozzolo Formigaro (Alessandria), della privativa industriale n. 282369 reg. gen.; con decorrenza dal 27 novembre 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Sistema ed apparecchio per il trattamento dei prodotti della carbonizzazione del carbon fossile ».

(Atto di cessione del 9 settembre 1931, registrato il 29 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 10713, vol. 518, atti privati).

N. 12819, trascritto il 6 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Illingworth Carbonization Company Ltd., a Manchester (Gran Bretagna), alla Società An. « Ricarbon », a Pozzolo Formigaro (Alessandria), della privativa industriale n. 284855 reg. gen.; con decorrenza dal 28 novembre 1929 per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti agli impianti per la carbonizzazione del carbon fossile e materiali simili ».

(Atto di cessione del 9 settembre 1931, registrato il 29 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 10713, vol. 518, atti privati).

N. 12820, trascritto il 6 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Illingworth Carbonization Company Ltd., a Manchester (Gran Bretagna), alla Società An. « Ricarbon », a Pozzolo Formigaro (Alessandria), della privativa industriale n. 283925 reg. gen.; con decorrenza dal 14 luglio 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio per il carico e la manovra di combustibile per la sua carbonizzazione ».

(Atto di cessione del 2 settembre 1931, registrato il 29 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 10713, vol. 518, atti privati).

N. 12821, trascritto il 6 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla The Illingworth Carbonization Company Ltd., a Manchester (Gran Bretagna), alla Società An. « Ricarbon », a Pozzolo Formigaro (Alessandria), della privativa industriale n. 299798 reg. gen.; con decorrenza dal 6 giugno 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Sistema di riscaldamento di storte a gas o simili ».

(Atto di cessione del 9 settembre 1931, registrato il 29 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 10713, vol. 518, atti privati).

N. 12822, trascritto il 23 ottobre 1931.

Trasferimento totale dalla Oesterreichische Schmidtstahlwerke A. G., a Vienna, a Klüger Leo, a Vienna, della privativa industriale n. 268707 reg. gen.; con decorrenza dal 24 aprile 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Lega di ferro, cromo e nichelio, resistente al calore ».

(Atto di cessione del 1° ottobre 1931, registrato il 20 ottobre 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 15171, vol. 519, atti privati).

N. 12823, trascritto il 2 ottobre 1931.

Trasferimento totale da Zaccarelli Luigi, a Firenze, ad Andrei Guido, a Firenze, della privativa industriale n. 300613 reg. gen.; con decorrenza dall'8 aprile 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Sostegno per tenere stese le calzature ed in posizione tale da poterle facilmente pulire ».

(Atto di cessione del 18 luglio 1931, registrato il 21 luglio 1931 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 2560, vol. 548, atti civili).

N. 12824, trascritto il 1° ottobre 1931.

Trasferimento totale da Milhomme Alexander, a Ridgefield Park, Bergen, New Yersey (S.U.A.), alla Progressive Silk Finishing Company, a Hoboken, New Yersey (S.U.A.), della privativa industriale n. 289007 reg. gen.; con decorrenza dal 10 aprile 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per produrre la marezzatura ondata sui tessuti di fibre di acetato di cellulosa ».

(Atto di cessione del 20 luglio 1931, registrato il 25 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 7484, vol. 549, atti civili).

N. 12825, trascritto il 6 novembre 1931.

Trasferimento totale da Scholz William, a Kleinflottbeck (Germania), alla Allgemeine Elecktricitäts-Gesellschaft, a Berlino, della privativa industriale n. 275804 reg. gen.; con decorrenza dal 9 gennaio 1929, per l'invenzione del titolo:

« Dispositivo di lavaggio a feritoia per motori Diesel a due tempi, specialmente per motori a piccola velocità ».

(Atto di cessione del 10 agosto 1931, registrato il 29 ottobre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15850, vol. 425, atti privati).

N. 12826, trascritto il 10 novembre 1931.

Trasferimento totale da Cederberg Ivar Walfrid, a Berlino, alla Oxyammon Aktiengesellschaft, a Zurigo (Svizzera), della privativa industriale n. 253889 reg. gen.; con decorrenza dal 13 novembre 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la produzione di ossidi d'azoto mediante ossidazione catalitica di ammoniaca con ossigeno e con miscugli gassosi contenenti ossigeno ».

(Atto di cessione dell'8 ottobre 1931, registrato l'8 novembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 16354, vol. 428, atti privati).

N. 12827, trascritto il 10 novembre 1931.

Trasferimento totale da Cederberg Ivar Walfrid, a Berlino, alla Oxyammon Aktiengesellschaft, a Zurigo (Svizzera), della privativa industriale n. 276470 reg .gen.; con decorrenza dal 14 febraio 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Processo e dispositivo per la fabbricazione di acido nitrico a concentrazione elevata mediante la combustione catalitica di ammoniaca con ossigeno o con gas ricchi di ossigeno ».

(Atto di cessione dell'8 ottobre 1931, registrato l'8 novembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 16354, vol. 428, atti privati).

N. 12828, trascritto il 10 novembre 1931.

Trasferimento totale da Cederberg Ivar Walfrid, a Berlino, alla Oxyamman Aktiengesellschaft, a Zurigo (Svizzera), della privativa industriale n. 297687 reg. gen.; con decorrenza dal 30 aprile 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Catalizzatore costituito da platino o metalli affini per l'ossidazione di ammoniaca con ossigeno o con gas contenenti ossigeno».

(Atto di cessione dell'8 ottobre 1931, registrato l'8 novembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 16354, vol. 428, atti privati).

N. 12829, trascritto il 14 novembre 1931.

Trasferimento totale dalla David Richter A. G., a Chemnitz (Germania), a Müller Max, a Chemnitz (Germania), della privativa industriale n. 295233 reg. gen.; con decorrenza dal 9 gennaio 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Macchina a catena per la tessitura di maglieria ».

(Atto di cessione del 2 novembre 1931, registrato il 9 novembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17420, vol. 421, atti privati).

N. 12830, trascritto il 14 novembre 1931.

Trasferimento totale dalla Ransomes, Sims & Jefferies Ltd. e Garret Francis Albert, a Ipswich (Gran Bretagna), alla Ransomes, Sims & Jefferies Ltd., a Ipswich (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 291632 reg. gen.; con decorrenza dal 1° agosto 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti negli alberi cardanici ».

(Atto di cessione del 28 ottobre 1931, registrato il 12 novembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17626, vol. 428, atti privati).

N. 12831, trascritto il 14 novembre 1931.

Trasferimento totale dalla Ransomes, Sims & Jefferies Ltd. e Garret Francis Albert, a Ipswich (Gran Bretagna), alla Ransomes, Sims & Jefferies Ltd., a Ipswich (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 291633 reg. gen.; con decorrenza dal 2 agosto 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamento nel meccanismo del freno per veicoli di filovie e per altri veicoli ».

(Atto di cessione del 28 ottobre 1931, registrato il 12 novembre 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 33829, vol. 3394, atti privati).

N. 12832, trascritto il 14 novembre 1931.
Trasferimento totale dalla F. Freundlich (Ditta), a Düsseldorf (Germania), a J. Boving, a Londra, della privativa industriale numero 241973 reg. gen.; vol. 700, n. 139 reg. att.; con decorrenza dal 21 agosto 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Nuova macchina frigorifera ad assorbimento ».
(Atto di cessione del 23 settembre 1931, registrato l'11 novembre 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 33829, vol. 3394, atti privati).

N. 12833, trascritto il 14 novembre 1931.
Trasferimento totale da J. Boving, a Londra, alla Platen Munters Refrigerating System Aktiebolaget, a Stoccolma (Svezia), della privativa industriale n. 241973 reg. gen.; vol. 700, n. 139 reg. att.; con decorrenza dal 21 agosto 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Nuova macchina frigorifera ad assorbimento ».
(Atto di cessione del 7 ottobre 1931, registrato l'11 novembre 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 33828, vol. 3394, atti privati).

N. 12834, trascritto il 23 novembre 1931.
Trasferimento totale dalla Henry Ford & Son Inc, a Dearborn, Michigan (S.U.A.), alla Ford Motor Company Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 176412 reg. gen.; vol. 532, n. 219 reg. att.; con decorrenza dal 24 giugno 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositif pour empêcher le mouvement de deux pièces mobiles adjacentes, applicable notamment au bloquage des organes de commande des pignons baladeurs dans les véhicules automobiles ».
(Atto di cessione del 21 gennaio 1930, registrato il 9 novembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n 17364, vol. 428, atti privati).

N. 12835, trascritto il 23 novembre 1931.
Trasferimento totale dalla Henry Ford & Son Inc, a Dearborn, Michigan (S.U.A.), alla Ford Motor Company Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 176413 reg. gen.; vol. 532, n. 220 reg. att.; con decorrenza dal 24 giugno 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Montage de mouteur et de-radiateur pour tracteurs et vehicules automobiles ».
(Atto di cessione del 21 gennaio 1930, registrato il 9 novembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17364, vol. 428, atti privati).

N. 12836, trascritto il 23 novembre 1931.
Trasferimento totale dalla Ford Motor Company, a Detroit, Michigan (S.U.A.), alla Ford Motor Company Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 263248 reg. gen.; con decorrenza dal 17 agosto 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nella costruzione dei telai e delle carrozzerie per automobili ».
(Atto di cessione del 21 gennaio 1930, registrato il 9 novembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17364, vol. 428, atti privati).

N. 12837, trascritto il 3 novembre 1931.
Trasferimento totale da Mayer Hermann, a Berlin, Lichterfelde (Germania), alla Patent-Treuhand Gesellschaft für Elektrische Glühlampen m. b. H., a Berlino, della privativa industriale n. 257815 reg. gen.; con decorrenza dal 5 aprile 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Lampadina elettrica ad incandescenza di forma tubolare ».
(Atto di cessione del 13 ottobre 1931, registrato il 30 ottobre 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 16155, vol. 519, atti privati).

N. 12838, trascritto il 20 novembre 1931.
Trasferimento totale da Vincke Enrique, a Barcellona (Spagna), alla Manufacturas De Corcho Armstrong S. A., a Siviglia (Spagna), della privativa industriale n. 227905, reg. gen.; vol. 578, n. 45, reg. att., con decorrenza dal 6 febbraio 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti alle rosette composte di sughero ».
(Atto di cessione del 23 ottobre 1931, registrato il 16 novembre 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 17650, vol. 519, atti privati).

N. 12839, trascritto il 20 novembre 1931.
Trasferimento totale da Vincke Enrique, a Barcellona (Spagna), alla Manufacturas De Corcho Armstrong S. A., a Siviglia (Spagna), della privativa industriale n. 228870, reg. gen.; vol. 586, n. 235, reg. att.; con decorrenza dal 12 marzo 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei conglomerati di sughero e nel relativo processo di fabbricazione ».
(Atto di cessione del 23 ottobre 1931, registrato il 16 novembre 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 17650, vol. 519, atti privati).

N. 12840, trascritto il 20 novembre 1931.
Trasferimento totale da Vincke Enrique, a Barcellona (Spagna), alla Manufacturas De Corcho Armstrong S. A., a Siviglia (Spagna), della privativa industriale n. 228871 reg. gen.; vol. 586, n. 236 reg. att., con decorrenza dal 12 marzo 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti introdotti nei prodotti di sughero e nel loro processo di fabbricazione ».
(Atto di cessione del 23 ottobre 1931, registrato il 16 novembre 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 17650, vol. 519, atti privati).

N. 12841, trascritto il 20 novembre 1931.
Trasferimento totale da Vincke Enrique, a Barcellona (Spagna), alla Manufacturas De Corcho Armstrong S. A., a Siviglia (Spagna), della privativa industriale n. 229861 reg. gen.; vol. 596, n. 106 reg. att.; con decorrenza dal 15 aprile 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nella fabbricazione di dischi di sughero e simili ».
(Atto di cessione del 23 ottobre 1931, registrato il 16 novembre 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 17650, vol. 519, atti privati).

Roma, luglio 1935-XIII.

p. *Il direttore*: P. Bises

(4594)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a premi per l'apertura di nuovi negozi di pesce e per l'ampliamento o miglioramento di quelli esistenti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Vista la legge 13 aprile 1933, n. 397;
Ritenuta la opportunità di promuovere la migliore organizzazione della vendita dei prodotti della pesca;
Vista la deliberazione, in data 4 luglio 1935-XIII, della Confederazione fascista dei commercianti;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso a n. 6 premi in denaro a favore delle ditte commerciali le quali, entro il 30 giugno 1936, abbiano provveduto nel miglior modo alla vendita al dettaglio del pesce in Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti.

Art. 2. — Potranno prendere parte al concorso le ditte che, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto ed entro il 30 giugno 1936, procederanno all'apertura di nuovi negozi di pesce od all'ampliamento o miglioramento di quelli esistenti.

Art. 3. — L'ammontare dei premi è stabilito come segue:
Premio di 1° grado, L. 14,000; premio di 2° grado, L. 12,000; premio di 3° grado, L. 10.000; premio di 4° grado, L. 8.000; premio di 5° grado, L. 5.000; premio di 6° grado, L. 5.000.

Art. 4. — Costituiscono elementi di giudizio per l'assegnazione dei premi:
a) l'attrezzamento dei locali, con particolare riferimento alla igienica conservazione ed alla appropriata presentazione della merce;
b) i risultati conseguiti in ordine alla diffusione del consumo dei prodotti ittici.

Art. 5. — I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'agricoltura - domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 6, entro il 31 dicembre 1935-XIV.

Entro il 30 giugno 1936 le ditte concorrenti faranno pervenire al Ministero una relazione intorno alle opere eseguite ad all'attività svolta, munita di dichiarazione di conferma delle rispettive autorità comunali.

Il Ministero ha facoltà di disporre qualsiasi ulteriore accertamento circa la ditta concorrente e la sua attività.

Art. 6. — I premi saranno conferiti dal Ministero, su proposta di una speciale Commissione da nominare dal Ministero stesso. Su proposta della Commissione potrà essere, altresì, disposta una diversa distribuzione degli importi dei premi, e stabilita la concessione di diplomi di benemerenze o di medaglie ai concorrenti che ne risultassero meritevoli, pur non essendo riusciti vincitori del concorso.

L'ammontare dei primi quattro premi verrà corrisposto ai vincitori del concorso dal Ministero, mentre i due ultimi verranno corrisposti dalla Confederazione fascista dei commercianti, con sede in Roma, piazza Sidney Sonnino, 2, giusta la deliberazione di cui alle premesse.

È condizione indispensabile per conseguire il premio che la ditta vincitrice risulti in efficienza alla data di assegnazione del premio stesso.

Art. 7. — La spesa per il pagamento dei premi da parte del Ministero, che ascende a L. 44.000 verrà imputata al cap. 82 resti del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio 1935-36.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(4587)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.